

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2022, n. 1663

D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e D.M. 30 aprile 2020. Atto di indirizzo e semplificazione amministrativa in materia di costruzioni in zone sismiche.

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Infrastrutture ed al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dott.Geol. Francesco Zuffo responsabile della P.O. "Coordinamento Tecnico Amministrativo in materia di edilizia sismica e dall'Ing. Roberto Polieri responsabile della P.O. "Coordinamento Tecnico Professionale", confermata dall'Ing. Giovanni Scannicchio dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, riferisce quanto segue.

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*, è nato con l'obiettivo di armonizzare, riordinare e coordinare la complessa normativa edilizia che nel corso degli anni, a causa di una serie di iniziative legislative e regolamentari spesso caotiche e prive di coerenza logica e sistematica, si era progressivamente complicata e ingarbugliata.

Tuttavia anche lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 ha mostrato, durante il ventennio abbondante di vigenza, carenze e lacune che hanno portato il legislatore ad apportare ripetute revisioni e modifiche che, a loro volta, hanno generato ulteriori complicazioni nella sua applicazione.

Questa condizione di incertezza e difficile applicabilità della norma nazionale ha indotto la Regione Puglia ad intervenire ripetutamente in materia, con diversi strumenti, al fine di armonizzare e semplificare l'attività amministrativa in merito.

Con deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 2004 n.153 recante *"L.R. 20/00 – O.P.C.M. 3274/03 – Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale e delle tipologie di edifici ed opere strategici e rilevanti - Approvazione del programma temporale e delle indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi sugli stessi"* la Regione Puglia ha provveduto, secondo i criteri approvati e contenuti nell'allegato 1 alla stessa ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n.3274, ad una prima riclassificazione sismica, ancorché temporanea, del territorio regionale pugliese sancendo, di fatto, quale unico regime applicativo quello disposto dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001.

Il decreto del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 ha disposto, ai sensi e per effetto della legge regionale 19 dicembre 2008 n.36 recante *"Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali"*, il trasferimento, ai comuni ed alle province, dei compiti e delle funzioni in materia di controllo sulle costruzioni sismiche come disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 con particolare riguardo agli articoli 93 e 94.

Successivamente la Giunta regionale pugliese è nuovamente intervenuta, con deliberazione 3 giugno 2010 n.1309 recante *"D.P.R. 06.06.2001 n.380 e s.m.e i. – D.M. 14.01.2008 – Norme tecniche per le costruzioni – Disposizione organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti "opere minori" e chiarimenti interpretativi"* e deliberazione 26 luglio 2016 n.1166 recante *"DPR 380/2001 – procedimenti di deposito dei progetti strutturali e/o rilascio di relative autorizzazioni. Direttive"*, con l'obiettivo di:

- semplificare la materia soprattutto in merito alle procedure amministrative di denuncia dei lavori relativi a progetti di interventi "privi di rilevanza" per la pubblica incolumità ai fini sismici;
- definire le varianti sostanziali e non sostanziali;
- di adeguare ed uniformare sul territorio regionale il regime previsto dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001.

Emerge, pertanto, in questo quadro frastagliato di interventi normativi a carattere nazionale e regionale la stringente necessità che in un futuro molto prossimo si provveda ad una ristrutturazione organica dell'intera disciplina delle costruzioni che, nel dettare i principi fondamentali della materia, si ponga come obiettivo precipuo lo snellimento dell'attività amministrativa con una riorganizzazione mirata ed efficiente delle

procedure e provveda, altresì, a definire con precisione e senza aleatorietà i confini della legislazione regionale concorrente.

Nelle more che tale necessaria ed ormai improcrastinabile opera di ristrutturazione normativa veda finalmente l'avvio e, soprattutto, una celere conclusione, il legislatore ha pensato di dare un primo input al processo di snellimento e di riorganizzazione del quadro normativo in materia di costruzioni nell'ambito del decreto legge 18 aprile 2019 n.32 recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"*, cosiddetto "sblocca-cantieri", convertito con la legge 14 giugno 2019 n.55.

In particolare l'articolo 3 del decreto legge n.32/2019, dal titolo *"Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche"*, oltre a modificare gli articoli 65, 67 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 ha provveduto ad aggiungere nello stesso decreto l'articolo 94-bis.

Lo stesso articolo 94-bis, come da ultimo modificato dalla legge 12 dicembre 2019 n.156, al comma 1 introduce una nuova classificazione degli interventi in zona sismica, i quali, con riguardo alla pubblica incolumità, sono distinti in tre tipologie di interventi:

- interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
- interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
- interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;

Mentre al comma 2 del medesimo articolo 94-bis, vengono individuate le varianti in corso d'opera non sostanziali per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001.

Sempre il comma 2 del succitato articolo 94-bis prevede:

- l'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Unificata, di linee guida per l'individuazione degli interventi appartenenti alle tre diverse tipologie di interventi appena citate, nonché per l'individuazione delle varianti non sostanziali per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001;
- la possibilità per le Regioni, nell'attesa dell'emanazione delle linee guida statali, di dotarsi di specifiche elencazioni delle tre diverse tipologie di interventi o di confermare le eventuali elencazioni di cui siano eventualmente dotate, con la prescrizione dell'obbligo dell'adeguamento alle linee guida statali a seguito della loro emanazione.

La Regione Puglia con legge regionale 25 luglio 2019 n.34 ha disposto al comma 1 dell'articolo 20 (*Conferma disposizioni ai sensi dell'articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*) che "nelle more dell'emanazione delle linee guida previste dall'articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del capo I, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è confermato l'attuale regime disciplinare definito dalla deliberazione di Giunta regionale 3 giugno 2010, n. 1309 (D.P.R. 06.06.2001 n.380 e s.m.e i. – D.M. 14.01.2008 – Norme tecniche per le costruzioni – Disposizioni organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti "opere minori" e chiarimenti interpretativi) e dalla deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2016, n. 1166 (DPR 380/2001 – procedimenti di deposito dei progetti strutturali e/o rilascio di relative autorizzazioni. Direttive)".

Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con il decreto 30 aprile 2020 (recante *"Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non*

sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93") ha provveduto ad emanare le citate linee guida per l'individuazione degli interventi strutturali in zone sismiche, di cui all'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001.

Le sopra citate linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in particolare:

- suddividono gli interventi edilizi, ai fini sismici, in tre macro-categorie a cui applicare specifiche procedure tecnico-amministrative sulla base della maggiore o minore rilevanza dell'intervento;
- definiscono le varianti di carattere non sostanziale ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e permettono alle Regioni di individuare ulteriori ipotesi di tali varianti;
- prevedono che le opere prive di rilevanza possano essere realizzate con preavviso scritto allo sportello unico comunale, secondo modalità e contenuti disciplinati dalle Regioni, eventualmente semplificati rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

Successivamente la legge 11 settembre 2020 n.120, all'articolo 10 comma 1, ha provveduto a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, introducendo, tra l'altro, il principio del silenzio assenso anche per le istanze di autorizzazione in ambito sismico, e prevedendo lo svolgimento di controlli prioritari sugli interventi realizzati a seguito di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 2-bis dello stesso decreto.

Appare, pertanto, opportuno e necessario con il presente atto di indirizzo dare applicazione ai disposti del comma 2 dell'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, a seguito della pubblicazione delle linee guida emanate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020, e alle modifiche del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 introdotte dalla legge n.120/2020, mediante:

- individuazione degli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
- individuazione degli interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
- individuazione degli interventi "privi di rilevanza" ai fini sismici nei riguardi della pubblica incolumità;
- individuazione delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93.

Risulta, altresì, improcrastinabile un'armonizzazione dei procedimenti e degli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche attraverso la fusione in un unico provvedimento, il presente, dei diversi interventi compiuti dalla Regione Puglia negli anni (deliberazione di Giunta regionale 3 giugno 2010 n.1309; deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2016 n.1166; circolare esplicativa 6 luglio 2010 n.63622) con l'obiettivo di coordinare e semplificare l'attività amministrativa in questione.

Si propone, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte, di approvare l'atto di indirizzo e semplificazione amministrativa in materia di costruzioni in zone sismiche composto dai seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- Allegato A: Interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
- Allegato B: Interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
- Allegato C: Interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
- Allegato D: Varianti di carattere non sostanziale;
- Allegato E: Semplificazione amministrativa e coordinamento dei procedimenti e degli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche;

e, contestualmente, prevedere la revoca e la cessazione dell'efficacia:

- della deliberazione di Giunta regionale 3 giugno 2010 n.1309 recante "*D.P.R. 06.06.2001 n.380 e s.m.e i. – D.M. 14.01.2008 – Norme tecniche per le costruzioni – Disposizione organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti "opere minori" e chiarimenti interpretativi*";

- della deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2016 n.1166 recante “DPR 380/2001 - Procedimenti di deposito dei progetti strutturali e/o rilascio di relative autorizzazioni. Direttive”;
- della circolare esplicativa 6 luglio 2010 n.63622 recante “D.P.R. n°380/01 ss.mm.ii. art.65,67,93,94,98,100. Adempimenti afferenti il deposito di progetti di costruzioni in zona sismica. Semplificazione amministrativa”.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021 n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 07 marzo 2022 n. 302 recante “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”;

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07.3.2022. L’impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella sua competenza, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta regionale l’adozione del seguente atto finale:

1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’atto di indirizzo e semplificazione amministrativa in materia di costruzioni in zone sismiche composto dai seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
 - Allegato A: “Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità”;
 - Allegato B: “Interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”;
 - Allegato C: “Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”;
 - Allegato D: “Varianti di carattere non sostanziale”;
 - Allegato E: Semplificazione amministrativa e coordinamento dei procedimenti e degli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche;

3. di prevedere la revoca e la cessazione dell'efficacia:
 - della deliberazione di Giunta regionale 3 giugno 2010 n.1309 recante "D.P.R. 06.06.2001 n.380 e s.m.e i. – D.M. 14.01.2008 – Norme tecniche per le costruzioni – Disposizioni organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti "opere minori" e chiarimenti interpretativi";
 - della deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2016 n.1166 recante "DPR 380/2001 - Procedimenti di deposito dei progetti strutturali e/o rilascio di relative autorizzazioni. Direttive";
 - della circolare esplicativa 6 luglio 2010 n.63622 recante "D.P.R. n°380/01 ss.mm.ii. art.65,67,93,94,98,100. Adempimenti afferenti il deposito di progetti di costruzioni in zona sismica. Semplificazione amministrativa".
4. di stabilire che venga svolta un'attività di monitoraggio sull'applicazione del presente atto di indirizzo, in coordinamento con gli enti delegati dal decreto del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 e ss.mm.ii recante "Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n.36: funzioni inerenti l'edilizia sismica", l'ANCI e con le categorie professionali della Regione, della durata di mesi 6 (sei) a partire dalla pubblicazione della presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia al termine dei quali si valuterà un'eventuale revisione dei suoi contenuti;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
6. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:

Il Responsabile della P.O. "Coord.to Tecnico Amm.vo in materia di edilizia sismica"

(Dott. Geol. Francesco Zuffo)

Il Responsabile della P.O. "Coord.to Tecnico Prof.le"

(Ing. Roberto Polieri)

Il Dirigente della Sezione OO.PP. e Infrastrutture

(Ing. Giovanni Scannicchio)

Il sottoscritto direttore di Dipartimento **non ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il Direttore del Dipartimento

(Dott. Angelosante Albanese)

Il Vice Presidente della Giunta regionale
con delega al Bilancio e alle Infrastrutture

(Avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare, l'atto di indirizzo e semplificazione amministrativa in materia di costruzioni in zone sismiche composto dai seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
 - Allegato A: "Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità";
 - Allegato B: "Interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità";
 - Allegato C: "Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità";
 - Allegato D: "Varianti di carattere non sostanziale";
 - Allegato E: Semplificazione amministrativa e coordinamento dei procedimenti e degli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche;
3. di prevedere la revoca e la cessazione dell'efficacia:
 - della deliberazione di Giunta regionale 3 giugno 2010 n.1309 recante "D.P.R. 06.06.2001 n.380 e s.m.e i. – D.M. 14.01.2008 – Norme tecniche per le costruzioni – Disposizione organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti "opere minori" e chiarimenti interpretativi";
 - della deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2016 n.1166 recante "DPR 380/2001 - Procedimenti di deposito dei progetti strutturali e/o rilascio di relative autorizzazioni. Direttive";
 - della circolare esplicativa 6 luglio 2010 n.63622 recante "D.P.R. n°380/01 ss.mm.ii. art.65,67,93,94,98,100. Adempimenti afferenti il deposito di progetti di costruzioni in zona sismica. Semplificazione amministrativa".
4. di stabilire che venga svolta un'attività di monitoraggio sull'applicazione del presente atto di indirizzo, in coordinamento con gli enti delegati dal decreto del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 e ss.mm.ii recante "Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n.36: funzioni inerenti l'edilizia sismica", l'ANCI e con le categorie professionali della Regione, della durata di mesi 6 (sei) a partire dalla pubblicazione della presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia al termine dei quali si valuterà un'eventuale revisione dei suoi contenuti;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
6. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

ALLEGATO A - INTERVENTI “RILEVANTI” NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Elenco degli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità

Gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, come modificato dalla legge n. 156/2019, sono:

1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi fra 0,20g e 0,25g);
2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
3. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).

La macro-categoria degli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità, in termini generali, comprende, come indicato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020, quelle categorie di interventi i quali, per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica incolumità e per l’assetto del territorio. Si tratta in sostanza di interventi i cui progetti, pur nell’ambito dell’approccio probabilistico alla sicurezza valido per tutte le costruzioni, devono assicurare più solide ed attendibili garanzie sulla corretta impostazione progettuale anche attraverso controlli più accurati.

- 1. Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi fra 0,20g e 0,25g).**

Rientrano, in questa categoria, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, realizzati in tutte le località del territorio regionale dove sono attesi, in caso di sisma, valori dell’accelerazione massima su suolo rigido a_g , espressa come percentuale di g, superiori a 0,20g.

Si precisa che l’accelerazione massima da considerare ai fini dell’applicazione delle disposizioni tecnico-amministrative di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019, è il valore dell’accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito dalle norme tecniche di cui al capitolo 3.2 del D.M. 17/01/2018 e riferito ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni.

Data la particolare complessità insita in un progetto di miglioramento ovvero di adeguamento di una costruzione esistente, per ottemperare ai casi previsti dalle norme tecniche, la progettazione dell’intervento non può prescindere da un’approfondita conoscenza delle caratteristiche strutturali, da una precisa diagnosi delle eventuali criticità, da un’accurata conoscenza della modellazione di calcolo nonché dei materiali e delle moderne tecnologie di consolidamento.

- 2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);**

Rientrano, in questa categoria, le nuove costruzioni, localizzate nelle zone sismiche 1 e 2, escluso quelle in classe d'uso 1, che si caratterizzano per la particolare complessità della concezione strutturale dovuta alla presenza di soluzioni atipiche, riconducibili ai seguenti aspetti:

- a) geometrie non usuali, non interpretabili con i classici schemi reticolari o a telaio, come nel caso di superfici curve a sviluppo bi o tridimensionale;
- b) la necessità di analisi dinamiche complesse, come nel caso di speciali sistemi di smorzamento, sistemi a controllo attivo (TMD - Tuned Mass Damper quale tecnica di riduzione degli spostamenti di interpiano e delle massime accelerazioni sismiche, o altro sistema non normato) o di vibrazioni autoeccitate da fluidi in movimento (vento, moto ondoso, correnti di fiume, ecc.) non inquadrabili nelle verifiche analitiche previste dalle NTC 2018;
- c) soluzioni strutturali speciali concepite per il contenimento di grandi masse di terreno o di materiali industriali pericolosi (tossici, inquinanti, corrosivi o suscettibili di combustione od esplosione);
- d) strutture strallate e strutture sospese di qualsiasi genere, ad esclusione dei ponti (regolamentati al successivo p.tp 3);
- e) edifici caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3 (tre) indipendentemente dalla loro regolarità sia in pianta che in elevazione;
- f) ciminiere, torri, nonché serbatoi e silos caratterizzati da un'altezza fuori terra maggiore di 20 m.;
- g) strutture realizzate su terreni suscettibili di liquefazione, per i quali dalla relazione geologica si desume un valore dell'indice potenziale di liquefazione maggiore di 5. Nel caso i valori dell'indice potenziale di liquefazione riportati nella relazione geologica siano inferiori a quelli derivanti dagli studi di microzonazione sismica di 3° livello, ove presenti, questi ultimi saranno prevalenti rispetto ai primi;
- h) opere di sostegno (rif. § 6.5 delle NTC 2018) di altezza fuori terra maggiore di 6 m;
- i) opere su fondazioni miste di cui ai § 6.4.3.3 e 6.4.3.4 delle NTC2018;
- j) opere in sotterraneo di cui al § 6.7 delle NTC2018 e al § C.6.7 della Circ. C.S.LL.PP. n.7/2019;
- k) ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o in Classe d'uso IV (queste già ricadenti nella fattispecie prevista dal punto A.3), reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti (rif. § 2.4.2 NTC2018);
- l) strutture a comportamento dissipativo qualora non siano rispettate le regole specifiche dei dettagli costruttivi per le quali occorrerà procedere a verifiche di duttilità (rif. § 7.3.6.1 NTC2018);
- m) costruzioni realizzate con i sistemi costruttivi di cui al § 4.6 NTC2018;
- n) costruzioni la cui struttura portante verticale primaria sia realizzata mediante la commistione di strutture di diversa tecnologia nei casi in cui sia necessario considerare la collaborazione dei sistemi di diversa tecnologia per la resistenza al sisma (rif. § 7.8.5 NTC2018 e § C.7.7.3 della Circ. C.S.LL.PP. n.7/2019);
- o) costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche;
- p) costruzioni dotate di isolatori sismici o dissipatori.

3. Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle

conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

Rientrano, in questa categoria, tutte le nuove costruzioni e tutti gli interventi di adeguamento o miglioramento eseguiti sulle costruzioni esistenti, ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 e attribuibili alle classi d'uso III e IV di cui al paragrafo 2.4.2 delle norme tecniche. Sono esclusi gli interventi in zone sismiche 3 e 4 (bassa sismicità).

Si conferma, pertanto, quanto stabilito e precisato nella deliberazione della Giunta regionale n.1166/2016 a correzione di quanto inizialmente previsto nella deliberazione della Giunta regionale n.1309/2010.

Il presente allegato A alla
DGR LLP/DEL/2022/00023
è composto da 3 (tre) pagine

Il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
(Ing. Giovanni Scannicchio)

 GIOVANNI
SCANNICCHIO
18.11.2022 13:36:50
GMT+01:00

ALLEGATO B - INTERVENTI DI “MINORE RILEVANZA” NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Elenco degli interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità

Gli interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, come modificato dalla legge n. 156/2019, sono:

1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,15g e 0,20g), e zona 3;
2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3) dell’articolo 94-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001;
3. le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2) dell’articolo 94-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001;
- 3-bis. le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

La macro-categoria degli interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, in termini generali, comprende, come indicato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 “*Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93*”, quelle categorie di interventi caratterizzati da una concezione strutturale più facilmente riconducibile alle fattispecie previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che richiedono quindi sufficienti e comuni conoscenze tecniche. Sono opere ed interventi per le quali, nell’ambito dell’approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le costruzioni, è plausibile attendersi sufficienti garanzie sulla corretta impostazione progettuale.

1. Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3.

Rientrano, in questa categoria, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, realizzati in tutte le località del territorio regionale dove sono attesi, in caso di sisma, valori di accelerazione massima su suolo rigido a_g minori o uguali a 0,20 g. Essendo collocati in zone caratterizzate da minori sollecitazioni sismiche, la progettazione dei predetti interventi, pur richiedendo sempre una precisa diagnosi delle eventuali criticità, raggiunge più facilmente le finalità di miglioramento o adeguamento, con soluzioni e tecnologie ben conosciute. Per tale motivo, in sostanza, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, nella zona 2, con valori di a_g compresi fra 0,15 e 0,20 g e, ovviamente, nelle zone 3 (bassa sismicità) e 4 (bassissima sismicità), non sono soggetti a preventiva autorizzazione sismica, ma esclusivamente a comunicazione di deposito sismico.

2. Riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3) dell’articolo 94-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001.

Rientrano, in questa categoria, gli interventi definiti al paragrafo 8.4.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, "Riparazione o intervento locale", anche quando realizzati su edifici di interesse strategico e su opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché su edifici e su opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati in zona sismica 2. Le caratteristiche di tale tipo di intervento sono ampiamente definite dallo stesso paragrafo 8.4.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 e dal corrispondente paragrafo C8.4.1 della circolare 21 gennaio 2019, n.7.

3. Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2) dell'articolo 94-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001.

Rientrano, in questa categoria, tutte le nuove costruzioni "usuali", realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, indipendentemente dalle dimensioni. Si tratta in sostanza di tutte le costruzioni che non rientrano nella categoria a), n. 2), in quanto possono essere progettate con una buona conoscenza dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base delle norme tecniche, della modellazione delle strutture e dei comuni software di calcolo.

In particolare ci si può riferire alle opere appartenenti alla classe d'uso II, ad edifici regolari in pianta e in elevazione, oppure edifici non regolari in pianta e/o in elevazione ma caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta non superiore a 3, ad opere di sostegno prive di particolari complicazioni di ordine geotecnico, a passerelle pedonali.

3-bis. Nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni compresenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

Rientrano, in questa categoria, le nuove costruzioni "usuali" realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, che, a differenza della categoria b), n. 3, si caratterizzano, per la loro specifica funzione e sotto il profilo della sicurezza, dalla presenza solo occasionale di persone al loro interno o nelle immediate vicinanze.

In particolare ci si può riferire alle opere di cui al paragrafo 2.4.2 delle norme tecniche e ad edifici destinati all'attività agricola quali magazzini o silos, a costruzioni destinate ad accogliere impianti tecnici ai quali il personale accede sporadicamente per la manutenzione, a locali destinati ad attrezzature di manovre che si svolgono con scarsa frequenza. Sono, in definitiva, strutture per le quali pur essendo comunque necessari un titolo abilitativo, un progetto redatto nel rispetto delle norme tecniche ed una esecuzione a norma nell'ambito dell'approccio probabilistico alla sicurezza, la presenza saltuaria delle persone al loro interno o nelle immediate vicinanze, rende possibile una temperata applicazione delle procedure di verifica e di controllo.

Il presente allegato B alla
DGR LLP/DEL/2022/00023
è composto da 2 (due) pagine

Il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
(Ing. Giovanni Scannicchio)



GIOVANNI
SCANNICCHIO
18.11.2022 13:36:50
GMT+01:00

ALLEGATO C - INTERVENTI “PRIVI DI RILEVANZA” NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Elenco degli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità

Gli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, come modificato dalla legge n. 156/2019, sono:

1. Interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

La macro-categoria degli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, in termini generali, comprende, come indicato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 “Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93”, quelle categorie di interventi che per caratteristiche strutturali, dimensione, forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l’urbanistica e l’assetto del territorio.

- 1. Interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.**

Rientrano, in questa categoria, le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sull’assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell’installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso e di utilizzo limitato.

Si assumono “privi di rilevanza” gli interventi relativi ad elementi che non presentano rigidità, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone.

Non rientrano in questa categoria, invece, le “attività di edilizia libera” non necessitanti di alcun titolo abilitativo, individuate all’art. 6 del D.P.R. 380/2001, per la cui realizzazione, non occorre il preavviso di cui all’articolo 93 dello stesso D.P.R. 380/2001, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

A tal riguardo e per fornire un primo elenco esemplificativo ma non esaustivo, riprendendo quanto già previsto nella deliberazione della Giunta regionale n.1309/2010, sono considerati interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità le seguenti opere divise in nuove costruzioni (elenco A.1) e costruzioni esistenti (elenco A.2):

A.1 – Interventi di nuova costruzione e manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità

1. Tettoie e pensiline, serre e opere assimilabili

- 1.1. Tettoie aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,5$ kN/mq di altezza ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 20 mq;
- 1.2. Coperture amovibili (tende e/o teli cerati) di altezza ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 20 mq;

- 1.3. Pensiline, con aggetto $\leq 1,50\text{m}$, aventi superficie coperta $\leq 6\text{mq}$ realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,5\text{kN/mq}$;
- 1.4. Pergolati di altezza $\leq 3\text{m}$, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio $\leq 0,25\text{kN/mq}$;
- 1.5. Serre ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,5\text{kN/mq}$.

2. Opere di sostegno, opere idrauliche, opere e manufatti interrati con fondazione diretta

- 2.1. Opere di sostegno, con fondazione dirette, di altezza $\leq 2\text{m}$, con angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$ o per le quali non siano presenti cariche permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta;
- 2.2. Gabbionate con un numero complessivo di ordini di altezza $\leq 3\text{m}$;
- 2.3. Terre armate, rilevati, argini di altezza fuori terra $\leq 3\text{m}$;
- 2.4. Invasi con rilevato di sbarramento di altezza fuori terra $\leq 1,50\text{m}$;
- 2.5. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa, di altezza $\leq 2\text{m}$ e con fondazioni dirette prive di ancoraggi;
- 2.6. Vani tecnici e altre opere nel sottosuolo, di altezza entro terra $\leq 2\text{m}$ e fuori terra $\leq 1\text{m}$, di superficie in pianta $\leq 15\text{mq}$;
- 2.7. Piscine di altezza massima entro terra $\leq 1,5\text{m}$ e fuori terra $\leq 0,5\text{m}$;
- 2.8. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi larghezza $\leq 2,50\text{m}$ e altezza $\leq 2\text{m}$ (misure interne);
- 2.9. Tombe cimiteriali interrate, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuori terra di altezza $\leq 1,50\text{m}$.

3. Manufatti, strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, ricovero animali e simili

- 3.1. Locali ad uso servizi (quali spogliatoi, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebo, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie $\leq 20\text{mq}$ e altezza $\leq 3\text{m}$, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,50\text{kN/mq}$;
- 3.2. Locali per impianti tecnologici ed un solo piano con superficie $\leq 20\text{mq}$ e altezza $\leq 3\text{m}$;
- 3.3. Serbatoi, a livello del terreno o interrati, di volume $\leq 15\text{mc}$ e altezza massima fuori terra $\leq 2,5\text{m}$;
- 3.4. Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza $\leq 2,50\text{m}$, singole o aggregate. Sono inclusi i locali destinati alla vendita ed all'intrattenimento.

4. Altre opere o manufatti

- 4.1. Recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza $\leq 2,2\text{m}$, comprese le relative coperture di ingresso di superficie $\leq 6\text{mq}$. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici o simili, per cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali;
- 4.2. Vasche fuori terra di altezza $\leq 1,50\text{m}$ e volume $\leq 30\text{mc}$;
- 4.3. Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, segnaletica stradale (quali pali, tralicci e torri faro), isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza massima $\leq 15\text{m}$;
- 4.4. Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza $\leq 10\text{m}$ ed una superficie $\leq 20\text{mq}$;

- 4.5. Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezza $\leq 5\text{m}$;
- 4.6. Coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto con superficie $\leq 600\text{mq}$;
- 4.7. Pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno (quali pali, portali) di altezza $\leq 3\text{m}$ dal livello del terreno.

5. Altre temporanee

- 5.1. Strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo per le quali trova applicazione la norma ad esse relativa

A.2 – Interventi su costruzioni esistenti o manufatti esistenti privi di rilevanza per la pubblica incolumità

1. Tettoie, pensiline e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente

- 1.1. Tettoie aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,5 \text{ kN/mq}$, di altezza $\leq 3\text{m}$ ed aventi superficie coperta $\leq 10\text{mq}$;
- 1.2. Pensiline, con aggetto $\leq 1,20\text{m}$, aventi superficie coperta $\leq 6\text{mq}$ realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,5\text{kN/mq}$;
- 1.3. Pergolati di altezza $\leq 3\text{m}$ e superficie $\leq 20\text{mq}$, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio $\leq 0,25\text{kN/mq}$;
- 1.4. Chiusure di logge con infissi di altezza $\leq 3\text{m}$ dal piano di calpestio.

2. Manufatti interni

- 2.1. Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza $\leq 3\text{m}$ e controsoffitti aventi peso proprio $\leq 0,25 \text{ kN/mq}$.

3. Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali compresa la copertura

- 3.1. Realizzazione di aperture nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie $\leq 1,5 \text{ mq}$;
- 3.2. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio $\leq 0,25 \text{ kN/mq}$ appesi e ancorati alle strutture;
- 3.3. Coperture in legno o in acciaio: rifacimento parziale di elementi dell'orditura "minuta", del tavolato e del manto della copertura, con materiali della stessa tipologia, per una superficie $\leq 10\text{mq}$ o non superiore ad $1/10$ della superficie della falda oggetto d'intervento;
- 3.4. Sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti;
- 3.5. Inserimento di travi rompitratta all'intradosso di solai o coperture di lunghezza $\leq 4\text{m}$.

4. Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali

- 4.1. Sostituzione di singola architrave su vano di apertura senza variazione delle dimensioni del vano;
- 4.2. Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza, e che, in ogni caso, non alteri il comportamento della fascia di piano;
- 4.3. Modifiche ai tamponamenti di edifici con strutture intelaiate purché esse non alterino il comportamento globale della costruzione e non diano luogo ad incrementi di sollecitazione negli elementi strutturali o ad indebolimenti locali;
- 4.4. Realizzazione di elementi divisorii di altezza $\leq 3,50\text{m}$, purché non venga alterato il comportamento globale della costruzione;

- 4.5. Creazione di singola apertura o di nicchia su parete muraria portante, di superficie netta del foro $\leq 0,50\text{mq}$ e larghezza massima di $0,50\text{mq}$, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1m dagli incroci e dagli angoli murari;
- 4.6. Riparazioni localizzate e chiusure di nicchie nelle murature, aventi lo scopo di ripristinare l'originaria rigidezza e resistenza, con interventi quali risarciture con cucì-scucì;
- 4.7. Consolidamento di limitate porzioni delle fondazioni mantenendone la tipologia originaria.

5. Scale, soppalchi, rampe

- 5.1. Scala di arredo in legno o metallica, di larghezza $\leq 1\text{m}$, all'interno di una singola unità immobiliare;
- 5.2. Realizzazione di singolo soppalco ad uso servizi con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,4 \text{ kN/mq}$, di superficie $\leq 10\text{mq}$, con carico variabile $\leq 2\text{kN/mq}$;
- 5.3. Realizzazione di singolo soppalco all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendenti, di altezza $\leq 3\text{m}$, superficie $\leq 15\text{mq}$ non cumulabili, carico variabile $\leq 2\text{kN/mq}$;
- 5.4. Realizzazione di rampe pedonali con dislivello $\leq 1,50\text{m}$;
- 5.5. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra.

6. Impianti, ascensori

- 6.1. Antenne e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, ecc.), gravanti sulle costruzioni, il cui peso non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale;
- 6.2. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all'edificio, che non necessitano di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali.

Il presente allegato C alla
DGR LLP/DEL/2022/00023
è composto da 4 (quattro) pagine

Il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
(Ing. Giovanni Scannicchio)

 GIOVANNI
SCANNICCHIO
18.11.2022 13:36:50
GMT+01:00

ALLEGATO D - VARIANTI DI CARATTERE NON SOSTANZIALE

Con la conversione in legge del decreto legge n.32/2019, cosiddetto decreto "sblocca-cantieri", le *"varianti di carattere non sostanziale"*, ai sensi dell'art. 94 bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, non sono soggette al preavviso scritto di cui all'art. 93, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 *"Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93"*, previsto dal comma 2 dell'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nel definire i criteri in base ai quali una variante si può definire sostanziale o meno, sottolinea come un intervento sia sempre soggetto al rispetto di precise disposizioni di legge e regolamenti sotto due profili principali: gli aspetti urbanistici ed architettonici, e gli aspetti legati alla sicurezza, assegnando particolare rilievo alla definizione dei criteri strutturali in base ai quali una variante si può definire non sostanziale.

Pertanto, la realizzazione delle varianti in corso d'opera riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, non necessitano di preavviso scritto accompagnato dalla documentazione progettuale (articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001) o dell'autorizzazione sismica preventiva (articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001) in quanto non introducono modificazioni significative agli atti depositati o autorizzati con il progetto originario.

L'appartenenza alla categoria delle varianti non sostanziali ai fini strutturali comporta in ogni caso il rispetto di precise disposizioni di leggi e regolamenti sotto gli aspetti urbanistici-architettonici e gli aspetti legati alla sicurezza; le opere dovranno pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico o certificato di regolare esecuzione.

Le disposizioni del presente allegato si applicano alle varianti non sostanziali ai fini strutturali in corso d'opera relative sia agli interventi di nuova costruzione, sia agli interventi sulle costruzioni esistenti.

Le varianti di carattere non sostanziali ai fini strutturali sono quelle varianti che intervengono solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T_1 , il taglio alla base V_R , le sollecitazioni massime (M , N , T) sugli elementi strutturali.

Le varianti di carattere non sostanziale ai fini strutturali, come peraltro già indicato nella deliberazione della Giunta regionale n.1309/2010, sono quelle che non comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze della struttura o della loro duttilità.

In particolare, poiché gli effetti dell'azione sismica sulla struttura dipendono dalla distribuzione planimetrica ed altimetrica delle masse e delle rigidezze, nonché dalla resistenza e duttilità degli elementi strutturali, possono essere definite varianti non sostanziali ai fini strutturali tutte le modifiche al progetto depositato che mantengono una duttilità tale da non dover cambiare la scelta del fattore di struttura, " q ", già adottato in progetto e non peggiorino le caratteristiche di regolarità in pianta e in altezza.

Di conseguenza possono essere definite non *"sostanziali"* ai fini strutturali:

Relativamente a costruzioni esistenti:

1. Variazioni locali la cui necessità sia stata verificata in corso d'opera, comprendenti il rafforzamento o la sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, setti murari);
2. mancata esecuzione di interventi previsti nel progetto già depositato o autorizzato, che non crei diminuzione della sicurezza strutturale rispetto al progetto originario.

Relativamente a nuove costruzioni:

1. variazioni inferiori al 5% di:
 - a. altezza dell'intera costruzione (con eventuale variazione di altezza di interpiano fino al 10%);
 - b. distanze di posizionamento o di lunghezza degli elementi strutturali;
 - c. dimensioni della sezione trasversale degli elementi strutturali;
2. variazioni dei carichi globali (pesi propri + carichi permanenti portanti + Q – carichi variabili) non superiori al 10% su un singolo impalcato e complessivamente non superiori al 5% in fondazione, con controllo della distribuzione delle masse ai fini della risposta sismica della struttura;
3. interventi su elementi non strutturali (impianti, tamponamenti, divisori) o su elementi strutturali secondari (cornicioni, balconi, scale) a condizione che tali interventi non comportino variazioni significative della resistenza, della rigidezza, della duttilità e robustezza delle strutture principali oltre che della distribuzione delle masse;
4. riposizionamento della costruzione nell'area di pertinenza qualora non varino le condizioni di stabilità dei terreni, lo spettro di risposta elastico e le interferenze con le costruzioni contigue.

Tutte le varianti diverse da quelle di cui al presente allegato sono da considerarsi sostanziali ai fini strutturali e pertanto seguono il procedimento amministrativo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, del progetto originario.

Il presente allegato D alla
DGR LLP/DEL/2022/00023
è composto da 2 (due) pagine

Il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
(Ing. Giovanni Scannicchio)



ALLEGATO E - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO DEI PROCEDIMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

PREMESSA

Il susseguirsi, nel corso degli ultimi vent'anni, di diverse norme, spesso disarticolate e continuamente modificate e revisionate, a regolare le costruzioni in zone sismiche ha generato la necessità da parte della Regione Puglia di intervenire ripetutamente, con delibere di Giunta e circolari, a chiarire e semplificare le procedure amministrative di settore.

La deliberazione di Giunta regionale 3 giugno 2010 n.1309 recante *"D.P.R. 06.06.2001 n.380 e s.m.e i. – D.M. 14.01.2008 – Norme tecniche per le costruzioni – Disposizione organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti "opere minori" e chiarimenti interpretativi"* è stata la prima, in tal senso, a delineare un percorso amministrativo relativo ai progetti di costruzioni in zone sismiche, in ossequio a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, anche in considerazione del trasferimento delle funzioni inerenti l'edilizia sismica, al Sistema delle Autonomie Locali, sancito dal decreto del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 e ss.mm.ii.

Successivamente la circolare 6 luglio 2010 n.63622 recante *"D.P.R. n°380/01 ss.mm.ii. art.65,67,93,94,98,100. Adempimenti afferenti il deposito di progetti di costruzioni in zona sismica. Semplificazione amministrativa"* e la deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2016 n.1166 recante *"DPR 380/2001 - Procedimenti di deposito dei progetti strutturali e/o rilascio di relative autorizzazioni. Direttive"* sono ulteriormente intervenute, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 recante *"Norme tecniche per le costruzioni"*, a cercare di chiarire, semplificare e dettare direttive relativamente al deposito e/o al rilascio di autorizzazioni di progetti strutturali in zona sismica.

Oggi, dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 17 gennaio 2018 recante *"Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni"* e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 recante *"Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93"*, si ravvisa la necessità di fornire ulteriori elementi di chiarimento e semplificazione in materia.

Tale esigenza si rende ancor più necessaria se si considera che è oramai passato oltre un decennio dal processo di delega delle funzioni inerenti l'edilizia sismica al Sistema delle Autonomie Locali e che si ritiene doveroso regolamentare, razionalizzare e coordinare le procedure relative ai procedimenti tutt'ora incardinati presso gli uffici della Regione Puglia.

1. Interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità

A norma di quanto previsto al comma 3 dell'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, come modificato dalla legge n. 156/2019, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui all'allegato A, senza preventiva autorizzazione scritta di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001.

Tale preventiva autorizzazione prevede l'esame dei contenuti tecnici delle progettazioni strutturali al fine di verificarne la conformità alle N.T.C. vigenti.

Resta fermo l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio.

Alle istanze di autorizzazione di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 devono essere allegati i documenti minimi di cui ai successivi paragrafi 5 e 6 (ripresi dall'allegato 1 della Circolare Esplicativa del Dirigente del Servizio Regionale LL.PP. n° AOO_064_06/07/2010-0063622/2010 e rivisti alla luce dell'“*Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni*” - decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 17.01.2018).

Restano ferme le competenze territoriali in materia sismica delegate dal decreto del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 e ss.mm.ii recante “*Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n.36: funzioni inerenti l'edilizia sismica*”.

In particolare **restano di competenza esclusiva della Regione le attività di autorizzazione** (articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001) relative alle costruzioni riguardanti interventi per i quali l'Ente Regione risulta stazione appaltante o proprietaria.

La trasmissione dell'istanza di autorizzazione, se sottoscritta dal costruttore, è valida anche agli effetti dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001.

Effettuato il controllo con esito positivo, gli Uffici della Città Metropolitana/Provincia competenti per territorio, per il tramite degli Uffici Comunali ovvero, ove costituiti, gli Sportelli Unici Comunali, rilasceranno l'atto autorizzativo, ai sensi dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, che sarà trasmesso con l'allegato progetto, al committente dell'attività edilizia.

L'acquisizione dell'atto autorizzativo da parte dell'Amministrazione Comunale, è propedeutica al rilascio del titolo edilizio e di conseguenza all'inizio dei lavori.

Appare utile, infine, ricordare che restano soggetti ad autorizzazione sismica (articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001) per effetto di altra previsione legislativa:

1. gli “interventi in abitati dichiarati da consolidare”, secondo quanto stabilito dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001;
2. le “sopraelevazioni degli edifici”, di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, come peraltro già previsto nella circolare esplicativa del Dirigente del Servizio Regionale LL.PP. n° AOO_064_06/07/2010-0063622/2010;
3. i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche come peraltro già previsto nella circolare esplicativa del Dirigente del Servizio Regionale LL.PP. n° AOO_064_06/07/2010-0063622/2010 (c.d. autorizzazione in sanatoria).

2. Interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità

Per tale tipologia di interventi, il comma 4 dell’articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, come modificato dalla legge n. 156/2019, prevede, in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1, del medesimo decreto, che le disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 94-bis non si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo 94-bis e, pertanto, non è prevista l’acquisizione della preventiva autorizzazione sismica di cui all’articolo 94 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 neanche nei casi in cui l’intervento sia localizzato in comuni ricadenti in zona sismica 2.

Resta fermo l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio.

Al preavviso (ovvero al deposito del progetto) di cui all’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 devono essere allegati i documenti minimi di cui ai successivi paragrafi 5 e 6 (ripresi dall’allegato 1 della Circolare Esplicativa del Dirigente del Servizio Regionale LL.PP. n° AOO_064_06/07/2010-0063622/2010 e rivisti alla luce dell’*“Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”* - decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 17.01.2018).

Restano ferme le competenze territoriali in materia sismica delegate dal decreto del Presidente delle Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 e ss.mm.ii recante *“Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n.36: funzioni inerenti l’edilizia sismica”*.

In particolare **restano di competenza esclusiva della Regione le attività di deposito** (articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001) relative alle costruzioni riguardanti interventi per i quali l’Ente Regione risulta stazione appaltante o proprietaria.

La trasmissione dell’istanza di preavviso, se sottoscritta dal costruttore, è valida anche agli effetti dell’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001.

Chiunque intenda procedere ad interventi di “minore rilevanza” è tenuto a darne preavviso scritto, prima dell’inizio dei lavori, al competente Ufficio Comunale, ovvero, allo Sportello Unico per l’Edilizia Comunale, ove costituito, allegando in duplice copia il relativo progetto il cui contenuto minimo è riportato nell’elenco dell’Allegato 1 del presente atto; la comunicazione dovrà contenere l’elenco analitico degli elaborati tecnici e degli atti amministrativi del progetto.

Contestualmente, il citato Ufficio rilascerà copia vistata degli Atti Amministrativi di cui al precedente elenco. Successivamente gli Uffici della Città Metropolitana/Provincia, competenti per territorio, procederanno senza valutazione dei contenuti tecnici ad un mero controllo non sostanziale della completezza degli atti tecnici ed amministrativi prodotti, in adempimento a quanto disposto al punto 3 dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, eventualmente richiedendo integrazioni in caso di carenze. Quindi procederanno a trasmettere al committente dell’attività edilizia e, per conoscenza, al competente Ufficio Comunale, ovvero, allo Sportello Unico per l’Edilizia Comunale, ove costituito, l’attestazione di avvenuto deposito unitamente ad una copia vistata del progetto depositato.

La conformità della progettazione strutturale alle N.T.C. vigenti è ascrivita, ognuno per le proprie competenze, al committente ed ai tecnici interessati (progettista strutturale, geologo, direttore dei lavori e collaudatore statico).

La dichiarazione di cui all'articolo 93 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 è da intendersi, a tutti gli effetti di legge, come autocertificazione e come tale soggetta alle conseguenze legali in caso di dichiarazioni mendaci che dovessero essere accertate a seguito di controlli o in caso di contenziosi.

Al momento del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito, fermo restando l'acquisizione del titolo edilizio, i lavori possono essere iniziati.

Tutti gli interventi di cui all'allegato B ("minore rilevanza") sono assoggettati a verifica mediante il metodo a campione come previsto dall'art.64 della legge regionale 16 maggio 1985 n.27 e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n.2481/1986.

Le attività di controllo possono essere di due tipologie (articolo 64 della legge regionale 27/1985): ordinaria (con il metodo a campione) oppure straordinaria (a insindacabile giudizio dell'ufficio della Città Metropolitana/Provincia preposta).

A tal proposito si ritiene doveroso precisare che, rispetto alla citata deliberazione di Giunta regionale n.2481/1986:

- relativamente alle zone a "bassa sismicità" (zone sismiche 3 e 4) e per le "opere pubbliche o destinate ad uso pubblico" l'attività di verifica preliminare sul progetto deve intendersi nel 0% dei casi;
- relativamente alle "sopraelevazioni" l'attività di verifica deve intendersi al 100% (l'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii. prevede per tali fattispecie il regime autorizzativo di cui all'articolo 94 del medesimo decreto e pertanto un'attenta verifica preliminare);
- relativamente agli edifici privati di nuova realizzazione, secondo l'attuale assetto normativo, in zona a bassa sismicità (zone sismiche 3 e 4) risulta applicabile il regime di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii.

Il controllo di merito sui contenuti tecnici degli elaborati progettuali presentati verrà effettuato esclusivamente sui progetti estratti secondo il metodo a campione del precedente capoverso.

In merito agli interventi estratti a campione per la verifica in corso d'opera e/o per la verifica sulle strutture ultimate si ritiene opportuno procedere ad una verifica del progetto strutturale finalizzata ad accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni.

3. Interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 “*Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93*” prevede, per gli interventi privi di rilevanza, la possibilità di essere realizzati con preavviso scritto allo sportello unico comunale, secondo modalità e contenuti disciplinati dalle Regioni, eventualmente semplificati rispetto alle disposizioni di cui all’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

Ai fini del presente paragrafo è fondamentale che al progetto dell’intervento considerato “*privo di rilevanza*” siano allegati elaborati tecnici, grafici ed analitici che dimostrino la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti di tale fattispecie.

In particolare dovrà essere parte integrante dell’intero progetto:

- **una dichiarazione** firmata dal progettista che contenga l’asseverazione che l’opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici in quanto l’intervento ricade in uno dei casi previsti negli elenchi A1 e A2 di cui all’allegato C;
- **una relazione tecnica esplicativa** contenente: le informazioni relative alla tipologia di costruzione o del manufatto, le dimensioni dell’intervento proposto, la destinazione d’uso ed il contesto in cui viene realizzato indicando, espressamente, a quali punti degli elenchi A1 e A2 di cui all’allegato C ci si riferisce. Se necessario occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi. Nel caso si utilizzino strutture prefabbricate e/o modulari occorre allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore;
- **un elaborato grafico** comprensivo di piante e sezioni, quotato ed in scala commisurata all’entità dell’intervento che contenga le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali rientrano tra i limiti indicati negli elenchi A1 e A2 di cui all’allegato C.

La documentazione di cui sopra, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo all’intervento edilizio, ovvero, nel caso di attività edilizia libera, conservata dal committente.

4. Varianti di carattere non sostanziale

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 *“Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93”* prevede, per le varianti non sostanziali l'esonero dal preavviso scritto di cui al comma 1 dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto alle varianti di carattere non sostanziali, di cui all'allegato D della presente Deliberazione di Giunta regionale, deve accompagnarsi, alla documentazione progettuale, unicamente una dichiarazione da parte del progettista strutturale con la quale lo stesso, sotto la sua piena responsabilità, asseveri che la variante non è da considerarsi sostanziale rispetto al progetto strutturale depositato.

L'appartenenza alla categoria delle varianti non sostanziali ai fini strutturali comporta in ogni caso il rispetto di precise disposizioni di leggi e regolamenti sotto gli aspetti urbanistici-architettonici e gli aspetti legati alla sicurezza; le opere dovranno, pertanto, essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico o certificato di regolare esecuzione.

5. Contenuti minimi dei progetti strutturali

(Allegato 1 della Circolare Esplicativa del Dirigente del Servizio Regionale LL.PP. n° AOO_064_06/07/2010-0063622/2010 rivisto alla luce dell'“*Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni*” - decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 17.01.2018)

a) Modulistica – Atti Amministrativi

- Istanza/Comunicazione della committenza; (bollo)
- Denuncia dell'Impresa esecutrice ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii.; (bollo)
- Asseverazione del Progettista, del Calcolatore delle strutture e del geologo; (bollo)
- Attestazione del Progettista architettonico; (bollo)
- Nomina ed Accettazione d'incarico del collaudatore ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 ss.mm.ii.

b) Progetto Architettonico

- Relazione tecnico - illustrativa descrittiva dell'intervento;
- Planimetria catastale della zona;
- Planimetria generale quotata;
- Piante di tutti i piani e della copertura;
- Tutti i prospetti;
- Sezioni longitudinali e trasversali.

c) Strutture

- Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e di verifica redatta in conformità alle prescrizioni di cui al punto C10.1 della Circolare n. 7/19 C.S.LL.PP;
- Tabulati calcoli statici strutture;
- Disegni esecutivi di carpenterie, travi, pilastri ed ogni particolare costruttivo;

- Calcoli statici ed esecutivi delle strutture secondarie (solai, muri di sostegno, scale, sbalzi, etc.);
 - Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali redatta in conformità alle prescrizioni di cui al punto C10.1 della Circolare n. 7/19 C.S.LL.PP.;
 - Piano di manutenzione della struttura dell'opera; (per quelle opere, per le cui verifiche, è richiesta la quantizzazione della relativa "Vita Nominale");
 - Le certificazioni e gli allegati previsti all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 ss.mm.ii. potranno essere depositati, con apposita pratica, prima dell'ultimazione delle opere strutturali.
- d) Relazioni Specialistiche**
- la relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito (§ 6.2.1 delle NTC e § C 6.2.1 della Circolare C.S.LL.PP. n. 7/19);
 - la relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno (§ 6.2.2 delle NTC e § C 6.2.2 della Circolare C.S.LL.PP. n. 7/19);
 - la relazione sulla modellazione sismica concernente la "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione (§ 3.2 delle NTC e § C3.2 della Circolare C.S.LL.PP. n. 7/19).
- e)** Per analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo automatico dovrà essere predisposta apposita relazione in conformità a quanto richiesto al paragrafo 10.2 del decreto ministeriale 17.01.2018 e relativa Circolare esplicativa n. 7/19 C.S.LL.PP.

6. Relazioni ed indagini geologiche e geotecniche

La redazione delle relazioni geologica e geotecnica, **obbligatoria in tutti i casi di nuove costruzioni ed in particolare per gli interventi di cui al punto 6.1.1 delle NTC 2018 e per quelli che abbiano “influenza” sulle opere di fondazione della struttura interessata dall’intervento**, deve essere preceduta e supportata da un’adeguata campagna di indagini geognostiche (geologiche e geotecniche di cui al decreto ministeriale Lavori Pubblici 11 marzo 1988), sottoscritte dal geologo e concordate con il progettista e la committenza.

La relazione geologica, sulla base di specifici rilievi ed indagini, deve contenere una caratterizzazione e modellazione geologica del sito (§ 6.2.1 delle NTC 2018 e § C 6.2.1 della Circolare C.S.LL.PP. n. 7/19).

La relazione geotecnica, sulla base di specifiche indagini, deve contenere una caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno (§ 6.2.2 delle NTC 2018 e § C 6.2.2 della Circolare C.S.LL.PP. n. 7/19).

La redazione delle relazioni geologica e geotecnica può essere omessa, **ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali**, per gli interventi di cui al punto 8.4.1 delle NTC 2018 a patto che gli stessi non siano previsti sulle strutture di fondazione o che non vadano a modificare il rapporto sulle sollecitazioni tra le strutture di fondazione ed il terreno di fondazione.

Nel caso di costruzioni o interventi di modesta rilevanza, secondo quanto previsto dal paragrafo 6.2.2. delle NTC 2018, la progettazione può essere basata sull’esperienza e sulle conoscenze disponibili. Nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata su preesistenti indagini e prove documentate, **ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali**.

Ai sensi e per effetto della normativa vigente (in particolare del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001) ed in ossequio al principio della gerarchia delle fonti normative, la relazione geologica deve essere redatta e sottoscritta esclusivamente dal geologo, iscritto al relativo albo professionale; mentre la relazione geotecnica può essere redatta e sottoscritta o dal geologo o dall’ingegnere civile/ambientale, sempre iscritti ai relativi albi professionali. Non sono ammissibili relazioni geotecniche redatte e sottoscritte da altre figure professionali.

7. Sopraelevazioni

Le sopraelevazioni di edifici in muratura, in cemento armato normale o precompresso, in acciaio o a pannelli portanti restano disciplinate dall'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Per il rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione delle stesse da parte dell'Amministrazione comunale territorialmente competente dovrà essere preventivamente acquisito l'atto autorizzativo di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii..

Gli Uffici della Città Metropolitana/Provincia, delegati dal decreto del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 e ss.mm.ii recante *"Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n.36: funzioni inerenti l'edilizia sismica"*, competenti per territorio dovranno verificare la conformità della progettazione strutturale alle NTC vigenti e quindi rilasciare l'atto autorizzativo. Quest'ultimo, trasmesso per il tramite del competente ufficio comunale o dello sportello unico edilizia al committente dell'attività edilizia, è atto propedeutico al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi di sopraelevazione.

Gli stessi Uffici della Città Metropolitana/Provincia nel rilasciare l'autorizzazione in questione esercitano una funzione di controllo finalizzata a certificare il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

Istruttoria di progetti di sopraelevazione

Le sopraelevazioni sono consentite purché il complesso della struttura, a lavori ultimati, sia conforme alle NTC 2018 (punto 8.4.1) e alla relativa circolare C.S.LL.PP. n. 7/19.

I progetti di sopraelevazione **di edifici con strutture portanti in c.a. e acciaio** devono contenere:

1. rilievo architettonico dell'esistente (piante, sezioni, prospetti);
2. ipotesi progettuale (piante, sezioni, prospetti, con chiara indicazione grafica delle eventuali opere da demolire e di quelle da ricostruire);
3. relazione tecnico illustrativa contenente la **valutazione della sicurezza** (di cui al punto 8.3 delle NTC 2018), con l'identificazione dei livelli di sicurezza attuali e raggiunti comprendente:
 - **analisi storico/critica** ed esame della documentazione disponibile (di cui al punto 8.5.1 delle NTC 2018);
 - **caratterizzazione meccanica dei materiali** (di cui al punto 8.5.3 delle NTC 2018) datate, timbrate e firmate in originale dal Tecnico Abilitato (qualora non coincidente con il Progettista delle opere strutturali);
 - **livello di conoscenza** raggiunto e **fattori di confidenza** adottati (di cui al punto 8.5.4 delle NTC 2018);
 - **azioni di calcolo** (di cui al punto 8.5.5 delle NTC 2018);
 - descrizione puntuale degli eventuali **interventi di adeguamento** necessari.
4. progetto strutturale della parte esistente completo di esecutivi di cantiere, relazione a struttura ultimata con allegati i certificati di prove sui materiali e collaudo statico della parte esistente depositato ai sensi degli articoli 65, 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii. e articoli 4, 6, 7, della Legge n.1086/71. Ove non sia disponibile la documentazione del presente punto è necessario, con riferimento al punto 8.4.3 delle NTC 2018, procedere alla valutazione della sicurezza ai sensi del punto 8.5 delle stesse NTC;

5. relazione geologica e geotecnica ai sensi del capitolo 6 delle NTC 2018 relativamente a interventi che prevedano l'inserimento di nuovi elementi che richiedano apposite fondazioni, di fatto assimilabili a nuove costruzioni;
6. relazione di cui al Capitolo 10 delle NTC 2018 contenente altresì la descrizione e la quantificazione del distacco con gli edifici adiacenti;
7. tabulati di calcolo pre e post intervento di cui al punto 8.7.5 delle NTC 2018;
8. carpenterie degli impalcati compreso quello di fondazione con evidenziate le eventuali opere di adeguamento;
9. esecutivi degli elementi strutturali compreso quelli di fondazione con evidenziate le eventuali opere di adeguamento;
10. ulteriori allegati di rito.

I progetti di sopraelevazione **di edifici con strutture portanti in muratura** devono contenere:

1. rilievo architettonico dell'esistente (piante, sezioni, prospetti);
2. ipotesi progettuale (piante, sezioni, prospetti, con chiara indicazione grafica delle eventuali opere da demolire e di quelle da ricostruire);
3. relazione tecnico illustrativa contenente la valutazione della sicurezza (di cui al punto 8.3 delle NTC 2018), con l'identificazione dei livelli di sicurezza attuali e raggiunti comprendente:
 - **analisi storico/critica** ed esame della documentazione disponibile (di cui al punto 8.5.1 delle NTC 2018);
 - **caratterizzazione meccanica dei materiali** (di cui al punto 8.5.3 delle NTC 2018) datate, timbrate e firmate in originale dal Tecnico Abilitato (qualora non coincidente con il Progettista delle opere strutturali);
 - **livello di conoscenza** raggiunto e **fattori di confidenza** adottati (di cui al punto 8.5.4 delle NTC 2018);
 - **azioni di calcolo** (di cui al punto 8.5.5 delle NTC 2018);
 - descrizione puntuale degli eventuali **interventi di adeguamento** necessari.
4. progetto strutturale della parte esistente completo di esecutivi di cantiere, collaudo, redatto ai sensi del D.M. 20/11/1987 (in alternativa certificato di consistenza e conservazione delle strutture portanti). Ove non sia disponibile la documentazione del presente punto è necessario, con riferimento al punto 8.4.3 delle NTC 2018, procedere alla valutazione della sicurezza ai sensi del punto 8.5 delle NTC innanzi citate;
5. relazione geologica e geotecnica ai sensi del capitolo 6 delle NTC 2018 relativamente a interventi che prevedano l'inserimento di nuovi elementi che richiedano apposite fondazioni, di fatto assimilabili a nuove costruzioni;
6. relazione di cui al capitolo 10 delle NTC 2018 contenente altresì la descrizione e la quantificazione del distacco con gli edifici adiacenti;
7. tabulati di calcolo pre e post intervento di cui al punto 8.7.5 delle NTC 2018;
8. carpenterie degli impalcati compreso quello di fondazione con evidenziate le eventuali opere di adeguamento;
9. esecutivi degli elementi strutturali compreso quelli di fondazione con evidenziate le eventuali opere di adeguamento;
10. ulteriori allegati di rito.

8. Sanatoria “strutturale”

La normativa vigente non prevede una specifica procedura per la “sanatoria strutturale” ad eccezione dei casi consentiti da leggi straordinarie quali quelle relative a “condoni edilizi”.

Tuttavia l’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii. consente attraverso l’istituto dell’*“accertamento di conformità”* di poter effettuare una *“sanatoria a regime ordinario”* anche per gli aspetti strutturali, oltre che per quelli edilizi (in cui possono ritenersi a diritto ricompresi) e urbanistici, verificando la doppia conformità delle opere.

In caso di progetti in sanatoria in tutte le zone sismiche si applica il regime autorizzativo di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii. che prevede l’esame preventivo dei contenuti tecnici.

Effettuato tale controllo con esito positivo, gli Uffici della Città Metropolitana/Provincia, delegati dal decreto del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 e ss.mm.ii recante *“Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n.36: funzioni inerenti l’edilizia sismica”*, rilasceranno l’atto autorizzativo che sarà trasmesso, per il tramite dell’Ufficio comunale competente per territorio, ovvero dello Sportello Unico, ove costituito, al committente dell’attività edilizia.

L’acquisizione dell’atto autorizzativo da parte dell’Amministrazione Comunale è propedeutica all’accertamento di conformità ovvero al rilascio del *“permesso in sanatoria”* di cui all’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii. relativamente ad interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità ad esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività.

Si precisa che il permesso di cui al capoverso precedente contiene i caratteri tipici dei procedimenti in sanatoria non regolati da leggi speciali (quali quelle di cui ai vari condoni edilizi, di cui al successivo paragrafo 10). In tali casi vale il principio della “doppia conformità”: in particolare, anche per gli aspetti strutturali, oltre che per quelli edilizi (in cui possono ritenersi a diritto ricompresi) e urbanistici, al fine di ottenere il rilascio del prescritto certificato di agibilità è necessario che le opere in oggetto risultino conformi alla disciplina vigente sia al momento della realizzazione delle stesse che al momento della presentazione della domanda. In particolare il rispetto delle norme riguardanti le parti strutturali nei due momenti temporali è necessario sia nei confronti delle regole di cui alle norme tecniche sia per la sismicità della zona (sentenza n.101 del 29/05/2013 della Corte Costituzionale).

Pertanto si ritiene applicabile il principio di carattere generale che prevede la doppia conformità dell’intervento abusivo realizzato sia con la normativa urbanistico/edilizia sia con quella strutturale. Tale doppia conformità deve essere accertata sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento di presentazione dell’istanza (cd. “principio della doppia conformità urbanistica e strutturale”).

Inoltre, se a seguito delle verifiche effettuate risulta che le opere oggetto di accertamento di conformità non sono rispettose della norma tecnica, in vigore al momento della domanda di permesso in sanatoria, l’accertamento di conformità non è possibile. Infatti, in tali casi, **non vi è spazio per la sanatoria “condizionata” alla realizzazione di opere di adeguamento.**

Il soddisfacimento della doppia conformità, anche strutturale oltre che urbanistica, può essere considerata necessaria ad escludere la possibilità di demolizione del fabbricato (articoli 98 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii.).

Nella pratica, tuttavia, per le opere strutturali della costruzione, è possibile generalmente considerare soltanto la condizione più restrittiva, che corrisponde cioè alla sismicità e alle norme tecniche più recenti, in quanto più severe, cioè a quelle in vigore al momento della presentazione della domanda.

Tale circostanza è parimenti applicabile nel caso in cui all'epoca dell'abuso il territorio non fosse neppure classificato come sismico.

Giova rimarcare come anche piccoli ampliamenti abusivi, strutturalmente connessi ad un edificio in possesso di regolare titolo abilitativo, necessitano, per la loro regolarizzazione, della doppia conformità strutturale dell'intero edificio fermo restando l'applicazione del precedente capoverso.

Se le strutture delle opere oggetto di accertamento di conformità sono state denunciate ed eseguite sulla base di un progetto già in regola con le norme tecniche e con la sismicità in vigore al momento della domanda di permesso in sanatoria (e con le procedure di deposito ad esse collegate), si procede alla redazione del regolare certificato di collaudo statico (se non già presente).

Se le strutture delle opere oggetto di accertamento di conformità sono state denunciate ed eseguite sulla base di un progetto effettuato con le norme tecniche e la sismicità vigenti alla data della costruzione (e con le relative regole procedurali), si procede con le verifiche tecniche che consentano, qualora possibile, di dimostrare la conformità delle opere anche alle norme tecniche e alla sismicità della zona (se diverse) in vigore al momento della domanda di permesso in sanatoria, redigendo il certificato di collaudo statico relativo alla situazione finale, che riporterà la giustificazione delle procedure adottate per la dimostrazione dell'adeguatezza strutturale della costruzione.

Se le strutture delle opere costruite abusivamente e oggetto di accertamento di conformità non risultano accompagnate dal deposito del progetto presso gli organi competenti, è necessario procedere alla denuncia delle opere strutturali in sanatoria, e al successivo collaudo statico, in riferimento alle norme tecniche e alla sismicità in vigore al momento della presentazione della domanda del permesso in sanatoria.

Si precisa che il procedimento amministrativo, di cui all'articolo 94, e quello penale, di cui agli articoli 98 - comma 3 e 100, devono intendersi del tutto autonomi tra di loro. Resta fermo, a tal proposito, quanto previsto all'articolo 97 con l'ordine di sospensione lavori avente l'effetto di cui al comma 4) dello stesso articolo e quanto previsto dall'articolo 100 con relative competenze.

9. Deposito “Relazione a strutture ultimate”

La “**relazione a struttura ultimata**” di cui all’articolo 65 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii., deve essere depositata, a cura del direttore dei lavori e tramite PEC, presso il competente Ufficio comunale, ovvero allo Sportello Unico per l’Edilizia, ove costituito, che restituirà allo stesso direttore dei lavori, sempre via PEC, l’attestazione dell’avvenuto deposito su una copia della relazione stessa.

Il medesimo Ufficio Comunale, ovvero lo Sportello Unico per l’Edilizia, ove costituito, provvederà a trasmettere una copia di tale relazione ai competenti uffici della Città Metropolitana/Provincia, per procedimenti avviati a partire dal 01/01/2011, ovvero alla Regione Puglia (ex Genio Civile), per procedimenti incardinati presso l’Ente regionale alla data del 31/12/2010.

La relazione a struttura ultimata dovrà contenere la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Direttore dei Lavori di seguito riportata: *“Le opere sono state eseguite in conformità al progetto depositato, con l’osservanza delle Norme e prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle Norme Tecniche vigenti e secondo le buone regole dell’arte.”*

Per le opere non soggette agli adempimenti previsti all’articolo 65 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii., la Relazione a strutture ultimate è sostituita con la “*comunicazione di fine lavori*” a firma del Direttore dei Lavori che dovrà riportare in calce la Dichiarazione di Conformità di cui al comma precedente ed essere depositata con le stesse procedure previste al presente paragrafo.

10. Certificati di collaudo e agibilità degli immobili

I **“Certificati di Collaudo Statico”** di cui all’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii., relativi a tutte le costruzioni sottoposte al regime autorizzativo di cui all’articolo 94, dovranno essere inviati, tramite PEC, all’Ufficio comunale competente per territorio, ovvero allo Sportello Unico per l’Edilizia Comunale, ove costituito. I citati Uffici provvederanno a trasmettere, sempre tramite PEC, copia di tale relazione ai competenti uffici della Città Metropolitana/Provincia che provvederanno, fatte le relative verifiche, al rilascio del certificato di conformità di quanto realizzato al progetto autorizzato.

La restituzione al collaudatore della copia in bollo del certificato di collaudo statico, con allegato il certificato di conformità, avverrà per il tramite dello Sportello Unico.

I Certificati di Collaudo Statico di cui all’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii., relativi a tutte le costruzioni sottoposte al regime di cui all’articolo 93, dovranno essere inviati, tramite PEC, presso l’Ufficio comunale competente per territorio, ovvero, allo Sportello Unico per l’Edilizia Comunale, ove costituito, che restituirà al collaudatore, sempre via PEC, l’attestazione dell’avvenuto deposito su una copia dello stesso. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni di cui all’articolo 62.

Il medesimo Ufficio Comunale provvederà a trasmettere una copia di tale certificato ai competenti uffici della Città Metropolitana/Provincia per gli adempimenti conseguenti.

Per la redazione del certificato di collaudo è necessaria l’iscrizione almeno decennale all’albo professionale degli ingegneri o degli architetti e che il collaudatore non sia intervenuto nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.

Si rammenta che, per gli interventi edilizi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettera b) numero 2) e lettera c) numero 1) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii., l’articolo 67 comma 8-ter del medesimo decreto prevede che il “certificato di collaudo” sia sostituito dalla **“dichiarazione di regolare esecuzione”** resa dal direttore dei lavori.

Solo dopo la redazione del certificato di collaudo e la presentazione allo sportello unico della segnalazione certificata, di cui all’articolo 24 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii., si potranno utilizzare le costruzioni.

A tal riguardo sono giunte nel corso degli anni diverse richieste di parere circa l’utilizzo, ritenuto ammissibile da parte di alcune amministrazioni comunali pugliesi, del **“certificato o certificazione di idoneità statica”** per il rilascio del **“certificato di agibilità”** relativamente a opere realizzate con difformità e variazioni non essenziali rispetto al progetto originariamente approvato (ad esempio modifiche nella disposizione degli ambienti e del corpo scala, modifiche di prospetti, aggetti e bucatore, ecc...).

Tale circostanza riguarda in maniera prevalente, ma non esclusiva, i tessuti edilizi storici, o comunque consolidati, interessati da interventi finalizzati al recupero e al riuso del patrimonio edilizio esistente.

Si precisa che il **“certificato di idoneità statica”** (si veda nel dettaglio il successivo punto 11) di cui all’articolo 35 della Legge 28 febbraio 1985 n.47 recante **“Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali”** è documento che afferisce **esclusivamente** a pratiche di **“condono edilizio”** di cui alle leggi in materia che si sono succedute negli anni (Legge 28 febbraio 1985 n.47, Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e Legge 24 novembre 2003, n. 326).

Il già citato articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii. prevede che, ai fini dell'agilità dell'immobile, il soggetto titolare del titolo edilizio, al termine dei lavori, presenta allo sportello unico per l'edilizia, una segnalazione certificata per interventi edilizi relativi a:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Tra i documenti da allegare alla segnalazione certificata il comma 5, dell'articolo in questione, prevede espressamente il *"certificato di collaudo statico"*, di cui all'articolo 67 del medesimo decreto, o nei casi disciplinati dal comma 8-bis, la *"dichiarazione di regolare esecuzione"* resa dal direttore dei lavori.

L'obbligatorietà della presenza del *"certificato di collaudo statico"* riguarda, non solo i casi in cui tale certificato sia previsto ai sensi delle norme per chi esegue interventi con opere strutturali, come quelli indicati ai punti a) e b), ma anche quelli in cui gli interventi interessano edifici esistenti, come quelli di cui al punto c).

Talvolta, per l'edificio oggetto di interventi che non riguardano le parti strutturali, il certificato di collaudo potrebbe essere assente (mancante o non reperibile).

Fermo restando la presenza della certificazione urbanistica rilasciata dal Comune competente, l'assenza del certificato di collaudo può essere riconducibile ad uno dei seguenti casi:

- A. L'edificio non è mai stato collaudato in quanto iniziato a costruire in data antecedente al 17 giugno 1940 (data di entrata in vigore del Regio Decreto 16 novembre 1939 n. 2229); antecedentemente a tale data non era previsto alcun tipo di collaudo.
- B. L'edificio non è mai stato collaudato perché iniziato a costruire tra il 17 giugno 1940 e il 6 agosto 1972 (data di entrata in vigore della Legge 5 novembre 1971 n. 1086) e non costituito da struttura in "conglomerato cementizio armato normale o armato"; per questa tipologia di edificio, in tale lasso di tempo, non era previsto alcun tipo di collaudo.
- C. L'edificio non è mai stato collaudato perché iniziato a costruire tra il 6 agosto 1972 e il 19 dicembre 1987 (data di entrata in vigore definitiva del Decreto Ministeriale 20 novembre 1987), e non costituito da struttura in "conglomerato cementizio armato normale o precompresso o a struttura metallica"; edificio per il quale non era previsto il collaudo ai sensi dell'articolo 7 della Legge 5 novembre 1971 n.1086 in quanto non compreso tra le tipologie di cui all'articolo 1 della stessa norma. L'art. 4 della Legge n. 1086/1971 prevede che le opere, di cui ai primi tre capoversi dell'articolo 1 della medesima legge, devono essere denunciate dal costruttore all'ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio. A tal proposito, la Circolare del Servizio tecnico centrale del Ministero dei Lavori Pubblici 14 febbraio 1974, n. 11951, precisa che per opere composte da un "complesso di strutture" in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica "si considerano, ai sensi della Legge 1086/1971, quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un "complesso di strutture", ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica.

Sono quindi escluse dall'applicazione dell'articolo 4 della Legge n. 1086/1971, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione

di limitata importanza nel contesto statico dell'opera e, pertanto, non soggette all'obbligo di essere sottoposte a collaudo statico.

Nei casi sopra citati non è necessaria alcuna documentazione che attesti l'idoneità statica della struttura in quanto trattasi di costruzioni realizzate con opere strutturali non soggette, *ab origine*, all'obbligo del collaudo.

Solo per le succitate situazioni, fatti salvi i pieni poteri disciplinari e sanzionatori della Pubblica Amministrazione in relazione agli accertamenti per i reati previsti dagli articoli 71 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii, si ritiene possibile che la "sicurezza strutturale" degli edifici, imprescindibile in sede di rilascio dell'agibilità, venga attestata da un documento alternativo al certificato di collaudo, attraverso cioè una **"dichiarazione asseverata della sicurezza strutturale dell'immobile"**.

Tale strumento si ritiene possa essere utilizzato, solo ed esclusivamente per le piccole difformità (ad esempio: modifiche nella disposizione degli ambienti e del corpo scala, modifiche di prospetti, aggetti e bucatore) che non comportino "variazione essenziale" alla struttura originariamente approvata ed in possesso di regolare titolo edilizio in aree non soggette, all'epoca della realizzazione, all'obbligo del deposito e/o dell'autorizzazione.

La circostanza appena descritta deve essere attestata dal progettista con una dichiarazione asseverata.

La **"dichiarazione asseverata della sicurezza strutturale dell'immobile"**, non deve necessariamente riferirsi alle prescrizioni imposte dalle norme vigenti nel momento della richiesta del certificato di agibilità, bensì alle regole in vigore al momento di realizzazione delle opere, a sostituzione cioè di quell'originario certificato di collaudo non originariamente predisposto o non reperibile. Se presente, infatti, il certificato di collaudo statico da allegare alla richiesta di rilascio del certificato di agibilità sarebbe comunque riferito alla bontà della costruzione così come realizzata secondo le regole in vigore nel momento dell'esecuzione della stessa.

In generale si sottolinea che la relazione con cui si dichiara l'idoneità statica di una costruzione non possiede la medesima forza di un certificato di collaudo, per il fatto che quest'ultimo è il prodotto di un insieme di obblighi e regole ben determinati (nella qualificazione dei tecnici, dei costruttori, dei materiali, delle ispezioni, ecc.); tuttavia, la **"dichiarazione asseverata della sicurezza strutturale dell'immobile"** può contenere (sotto la responsabilità del tecnico incaricato) le stesse considerazioni in termini di valutazione della sicurezza strutturale di quelle contenute nel certificato di collaudo statico, e condurre perciò alle medesime conclusioni sostanziali; in particolare, cioè, la **"dichiarazione asseverata della sicurezza strutturale dell'immobile"**, come il certificato di collaudo, contiene gli elementi principali che hanno portato alla formazione del convincimento sulla sicurezza delle opere strutturali della costruzione.

Nei casi non riconducibili a quelli sopra elencati (A, B, C), e cioè per gli edifici sempre in possesso di regolare titolo edilizio rilasciato dal Comune competente, ma con opere strutturali:

1. in "conglomerato cementizio semplice o armato", costruiti a partire dal 17 giugno 1940 (data di entrata in vigore del Regio Decreto n.2229/1939);
2. in "conglomerato cementizio armato normale o precompresso o a struttura metallica", iniziati a costruire a partire dal 6 agosto 1972 (data di entrata in vigore della Legge n.1086/1971);
3. con qualsiasi sistema costruttivo e materiale impiegato, iniziati a costruire a partire dal 19 dicembre 1987 (data di entrata in vigore definitiva del Decreto Ministeriale 20 novembre 1987);

e non dotati di precedente attestazione di agibilità, la mancanza del certificato di collaudo **non può essere formalmente giustificabile**; pertanto, la richiesta di agibilità a seguito di interventi di cui all'articolo 24, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii, deve essere accompagnata da una vera e propria denuncia delle opere strutturali *"a posteriori in sanatoria"* e dal successivo collaudo statico, secondo regole stabilite dalle norme vigenti (TAR Reggio Calabria n. 584/2019).

Per tali tipologie di edifici si considerano le seguenti casistiche (già previste e disciplinate dalla deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2016 n.1166, recante *"DPR 380/2001 - Procedimenti di deposito dei progetti strutturali e/o rilascio di relative autorizzazioni. Direttive"*, che in questo documento deve ritenersi riversata interamente):

- a) per gli edifici realizzati in difformità o in assenza del titolo edilizio vanno applicate le procedure vigenti per le costruzioni parzialmente o totalmente abusive;
- b) per gli edifici in possesso di regolare titolo edilizio per i quali la procedura di deposito dei calcoli strutturali, sino al collaudo, sia stata iniziata e non conclusa o mai iniziata e con inizio lavori precedente al 29/09/2009 per la **zona 4** (D.G.R. n.1626/2009 che sancisce l'obbligo in Puglia del calcolo antisismico anche nella zona 4) e al 15/09/2005 per la **zona 3** (obbligo del calcolo antisismico D.M.15/09/2005), **è possibile procedere al tardivo deposito** e adempimento di cui agli artt. 65, 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii e alle conseguenti comunicazioni;
- c) per gli edifici in possesso di regolare titolo edilizio per i quali la procedura di deposito dei calcoli strutturali sia stata iniziata e non conclusa o mai iniziata e con inizio lavori successivo al 29/09/2009 per la **zona 4** e al 15/09/2005 per la **zona 3** con obbligo di calcolo antisismico, **la procedura di cui alla precedente lett. b) non è applicabile** e per questi permangono le procedure previste dal precedente paragrafo 8 che si concludono con l'autorizzazione di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii;
- d) per gli edifici in possesso di regolare titolo edilizio con inizio lavori precedente al 29/09/2009, per la zona 4, e precedente al 15/09/2005, per la zona 3, e modificate con ulteriori titoli edilizi successivamente al 29/09/2009 per la zona 4 e successivamente al 15/09/2005 per la zona 3 (casi di procedure a cavallo), si verificano i seguenti casi:
 - modifiche non riconducibili alle cosiddette "opere prive di rilevanza", di cui all'allegato C punto 1, **il deposito tardivo non può essere accettato** e si dovrà procedere come per gli edifici realizzati in vigenza delle norme antisismiche;
 - modifiche riconducibili alle cosiddette "opere prive di rilevanza", di cui all'allegato C punto 1, **è possibile procedere al tardivo deposito come per la fattispecie b).**

Un doveroso approfondimento è opportuno farlo, anche a seguito di diversi casi segnalati, in merito ai fabbricati in muratura portante con l'obiettivo di chiarire in maniera univoca le procedure e gli adempimenti previsti su tali tipologie edilizie.

Gli edifici in muratura, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii, risultavano disciplinati dal Decreto Ministeriale 20 novembre 1987 il quale, benché non prevedeva alcuna forma di deposito dei progetti strutturali, al Capitolo 4 introduceva l'obbligo del collaudo statico con le modalità esplicitate nello stesso articolo. In sostanza dall'entrata in vigore del suddetto decreto, 19 dicembre 1987, era fatto obbligo di sottoporre a collaudo statico gli edifici in muratura portante. Il collaudo doveva essere conservato a prova del rispetto della normativa e per accertamenti che eventualmente fossero necessari, ove il regolamento comunale non prevedesse, espressamente, il deposito per il rilascio della licenza d'uso (agibilità).

Resta fermo che non possono essere ritenuti ammissibili "certificati di idoneità statica" in luogo del "certificato di collaudo" anche per i fabbricati in muratura.

La **“dichiarazione asseverata della sicurezza strutturale dell’immobile”** deve essere sempre riferita a tutte le strutture che interessano la sicurezza della costruzione oggetto di richiesta del certificato di agibilità. Pertanto, nel caso di richiesta che interessi soltanto una porzione della costruzione, il tecnico incaricato deve valutare attentamente quali siano le parti strutturali da esaminare: così ad esempio, nel caso di verifiche di tipo sismico (ove prescritte al momento della costruzione) sarà necessario individuare **“l’unità strutturale indipendente”**, mentre per le verifiche statiche sarà possibile includere nelle verifiche soltanto la porzione che da cielo a terra, comprese le fondazioni, comprenda il volume edificato oggetto di richiesta del certificato di agibilità (o comunque, in generale, le porzioni strutturali che siano staticamente interessate dal volume stesso).

Pertanto, anche qualora l'opera soggetta al certificato di agibilità sia stata in precedenza già collaudata, e sia quindi disponibile il certificato di collaudo statico, è comunque necessario verificare che tale certificato si riferisca all'intera sicurezza strutturale come descritta nel capoverso precedente, e non esclusivamente a porzioni di edificio, o a singoli interventi locali effettuati, e nemmeno a interventi di miglioramento: la sicurezza delle opere rispetto alle norme vigenti all'epoca della costruzione deve essere globale: ai fini della richiesta di rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii, non può essere accettato un documento che non riguardi la piena sicurezza dell'intera porzione di costruzione in oggetto, ancorché basato su norme vigenti all'epoca della costruzione.

Generalmente comunque, le verifiche effettuate su edifici esistenti, indipendentemente dalle norme tecniche a cui ci si deve riferire e dalla sismicità della zona, possono essere effettuate seguendo gli stessi principi indicati nelle attuali NTC 2018 (nel capitolo 8) e nella relativa circolare applicativa. In particolare, cioè, non è necessario verificare il soddisfacimento delle prescrizioni sui dettagli costruttivi (per esempio armatura minima, passo delle staffe, dimensioni minime di travi e pilastri, ecc.) valide per le nuove costruzioni, purché il tecnico incaricato dimostri, sotto la sua responsabilità, che siano garantite comunque, secondo i casi, le prestazioni in termini di resistenza, duttilità e deformabilità previste per gli stati limite considerati.

Per la redazione della **“dichiarazione asseverata della sicurezza strutturale dell’immobile”** in analogia al certificato di collaudo statico si richiede il requisito relativo all'anzianità di iscrizione all'albo professionale da almeno 10 anni.

La **“dichiarazione asseverata della sicurezza strutturale dell’immobile”** deve tener conto di quanto previsto dal paragrafo 8.4.1 del DM 17/01/2018 – Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e relativa Circolare 21/01/2019 n. 7 C.S.LL.PP., relativamente alla **“riparazione e agli interventi locali”** che riguardano **“singole parti e/o elementi della struttura”**, in cui si richiede una **“relazione tecnica”** con la quale si procede **“alla valutazione della sicurezza riferita esclusivamente alle parti e/o elementi interessati, documentando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non vengono prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti”**.

11.Certificato di idoneità statica/sismica

Il “**certificato di idoneità statica**”, introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano con l’articolo 35 della Legge 28 febbraio 1985 n.47 recante “*Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali*”, è un documento che viene allegato alla domanda di **condono edilizio**, a cui esclusivamente afferisce, di cui alla Legge 28 febbraio 1985 n.47 (“*primo condono*”), alla Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (“*secondo condono*”) e alla Legge 24 novembre 2003, n. 326 (“*terzo condono*”).

Tale certificato deve essere obbligatoriamente presentato soltanto nel caso in cui le opere oggetto di condono siano di volumetria superiore a 450mc, riferita alla volumetria globale dell’opera.

Nel caso però di edifici abusivi realizzati in zone già sottoposte a vincolo sismico gli accertamenti devono essere effettuati qualunque sia la loro volumetria.

Il certificato di idoneità statica deve essere presentato **esclusivamente** al Comune presso il quale è incardinato il procedimento amministrativo di condono edilizio.

Non è prevista, a norma di legge, la presentazione del “**certificato di idoneità statica**” a qualsivoglia altro ente (Regione Puglia – ex Genio Civile ovvero enti delegati in forza del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 e ss.mm.ii recante “*Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n.36: funzioni inerenti l’edilizia sismica*”).

La redazione di tale documento dovrà avvenire a cura e responsabilità di tecnico abilitato all’esercizio della professione secondo le prescrizioni riportate nel decreto ministeriale 15 maggio 1985 recante “*Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive*”.

In linea generale il tecnico incaricato, per il quale non sono previsti requisiti relativi all’anzianità di iscrizione all’albo professionale anche se è doveroso sottolineare la rilevanza e delicatezza del compito, deve procedere alla certificazione tenendo conto delle norme di calcolo strutturale vigenti al tempo dell’accertamento (cioè nel momento della domanda di condono), ma con le deroghe previste appositamente dal decreto ministeriale 15 maggio 1985.

Gli accertamenti del tecnico possono essere eseguiti senza tener conto della sismicità della zona solo ed esclusivamente nel caso in cui la costruzioni (o loro porzioni) siano state realizzate in modo abusivo prima della dichiarazione di sismicità della zona.

Viceversa, in presenza di costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni stesse, gli accertamenti devono tener conto della sismicità della zona (in tali casi sarebbe più corretto parlare di “**certificato di idoneità statica e sismica**”) e, nel caso in cui il progetto necessiti di adeguamento, gli accertamenti devono essere effettuati qualunque sia la volumetria della porzione abusiva.

Qualora l’opera oggetto di condono sia stata in precedenza già collaudata, il certificato non è in generale necessario, indipendentemente dalla data a cui risale il collaudo, con le specificazioni di seguito riportate.

Il certificato di idoneità statica deve essere sempre riferito a tutte le strutture che interessano la sicurezza della porzione di costruzione oggetto di condono. Pertanto, nel caso di opere da condonare che interessino soltanto una parte della costruzione, il tecnico incaricato deve valutare attentamente quali siano le parti strutturali da esaminare, e in particolare:

- nel caso siano previste verifiche di tipo sismico, è necessario individuare l'unità strutturali indipendente;
- per le verifiche statiche è invece possibile includere nelle verifiche soltanto la porzione da cielo a terra (comprese le fondazioni) che comprenda il volume oggetto di condono (o comunque, in generale, le porzioni strutturali che siano staticamente interessate dalla costruzione abusiva).

Pertanto, quando l'opera oggetto di condono sia stata in precedenza già collaudata, il certificato di idoneità statica non è necessario ma è comunque opportuno verificare che il precedente collaudo statico si riferisca all'intera sicurezza strutturale, come descritta in precedenza, e non esclusivamente a porzioni di edificio o a singoli interventi locali effettuati.

Al certificato di idoneità statica dovrà essere allegata copia dell'istanza di condono.

I grafici, i calcoli di verifica, le prove di carico, le indagini e quanto necessario al tecnico incaricato per certificare l'idoneità statica della struttura in esame dovranno essere conservati dal professionista ed eventualmente prodotti su richiesta delle autorità preposte.

La documentazione tecnica di cui sopra si intende necessario supporto tecnico, e non quale parte integrante, del certificato di idoneità statica.

Il disposto di cui all'articolo 4 del decreto legge 12 gennaio 1988 n.2 ha prescritto la presentazione della documentazione di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii esclusivamente nei casi di non idoneità della costruzione (anche se di volumetria inferiore a 450 mc) da assoggettare, eventualmente, a progetto di adeguamento, sia che le stesse siano realizzate prima, che dopo, la dichiarazione di sismicità dell'area.

12.Parere di compatibilità geomorfologica di cui all'articolo 89 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* alla parte II, *“Normativa tecnica per l'edilizia”*, capo IV disciplina i provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

In particolare all'articolo 89, comma 1, il succitato D.P.R., riprendendo quanto già previsto dall'articolo 13 della legge 3 febbraio 1974 - n.64, recita - *“Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio”*.

In primo luogo ed in merito all'applicazione del predetto assunto normativo appare opportuno precisare che la Regione Puglia a partire dal 18 marzo 2004 (giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.33 della Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2004 n.153) ha provveduto a riclassificare da un punto di vista sismico l'intero territorio regionale, recependo quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n.3274.

Pertanto con la D.G.R. succitata tutti i comuni pugliesi, anche quelli che prima erano *“classificati non sismici”*, sono divenuti sismici e, di conseguenza, soggetti a quanto previsto dalla *“Sezione I – Norma per le costruzioni in zone sismiche”* di cui alla parte II, capo IV, del D.P.R. n.380/2001 ed in particolare a quanto statuito dall'articolo 89.

Viene, quindi, sancito a partire da tale data, 18 marzo 2004, l'assunto normativo secondo il quale in ogni Comune della Regione Puglia tutti gli strumenti urbanistici, *siano essi generali e/o attuativi* e le loro varianti, debbano essere dotati del parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. attestante la compatibilità delle loro previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio nel quale andranno a produrre effetti.

Tale obbligo normativo trova ragione nella precisa volontà del legislatore di attribuire all'articolo 89 del *“Testo Unico Edilizia”* il rango di norma di principio in materia sia di *“governo del territorio”* sia di *“protezione civile”*, in quanto volto ad assicurare la tutela dell'incolumità pubblica sin dalle primissime fasi pianificatorie.

Un'ulteriore necessaria precisazione si ritiene opportuna a riguardo della tipologia di varianti da sottoporre al parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. n.380/2001.

In linea generale sono da sottoporre al parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. tutte le varianti ai vigenti strumenti urbanistici che prevedano la possibilità di realizzare manufatti/costruzioni su aree attualmente libere da opere edilizie.

Rientrano in tale fattispecie anche le *varianti, agli strumenti urbanistici generali o attuativi*, che prevedono una nuova localizzazione delle aree destinate ad ospitare manufatti/costruzioni. In tale caso l'Ufficio regionale competente potrà esprimere, su richiesta dell'Amministrazione comunale interessata, un nuovo parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. ovvero confermare, o rivedere, nei contenuti il parere eventualmente già espresso in fase di adozione dello strumento urbanistico generale o di approvazione dello strumento urbanistico attuativo.

In merito, poi, alla corretta applicazione/interpretazione della Deliberazione di Giunta Regionale 3 giugno 2010 n.1309 relativamente al paragrafo intitolato *“Adempimenti art.89 D.P.R. n.380/01 ss.mm.ii.”* presente nell'allegato *“documento tecnico”* si rappresenta quanto segue.

In tale paragrafo viene precisato che *“non ogni tipo di variante degli strumenti urbanistici necessita del parere, ma solo quelle varianti che comportano modificazioni su elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica e, cioè sugli elementi indicati, ex art.4 legge n.64 del 1974, giusta art.84 D.P.R.n°380/01 di seguito riportati integralmente:*

- *l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;*
- *le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;*
- *le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto nel dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;*
- *il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;*
- *le tipologie costruttive per le fondazioni e le arti in elevazione”.*

Si ritiene nel merito applicabile il contenuto della su richiamata D.G.R. n. 1309/2010 a condizione che:

- lo strumento urbanistico generale o attuativo oggetto di variante abbia già acquisito all'atto dell'adozione/approvazione il parere di cui all'art.89 del D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii.;
- che la variante allo strumento urbanistico preveda il rispetto delle condizioni geomorfologiche del territorio di cui al parere già rilasciato in precedenza;
- che la variante allo strumento urbanistico non preveda le modificazioni su elementi rilevanti ex art. 84 del DPR n. 380/2001 e non preveda la realizzazione di ulteriori manufatti che interferiscano con le citate condizioni geomorfologiche.

Nell'ipotesi in cui il parere di cui all'articolo 89 del D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii., relativamente allo strumento urbanistico generale o attuativo oggetto di variante, sia mancante o non reperibile, perché non dovuto all'epoca dell'adozione/approvazione o per altro motivo, e la variante preveda la possibilità di realizzare manufatti/costruzioni su aree attualmente libere da opere edilizie, sarà sempre necessario sottoporre la variante all'iter tecnico/amministrativo volto al rilascio del prescritto parere di cui all'articolo 89 del D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii.

In sintesi, considerando le evoluzioni normative che si sono succedute negli ultimi anni sia in campo sismico che urbanistico e l'estremizzazione dei fenomeni idro-geomorfologici in atto legati ai cambiamenti climatici, si ritiene opportuno che tutte le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, ed in particolare quelle che prevedano nuove edificazioni su aree attualmente libere, siano sottoposte ad un'approfondita valutazione di merito da parte di questo Servizio al fine di perseguire la massima tutela dell'incolumità pubblica in ragione delle condizioni idro-geomorfologiche del territorio regionale.

Si reputa, infine, necessario riepilogare e precisare, nei contenuti e relativamente alle scansioni temporali, la procedura tecnico-amministrativa volta al rilascio del parere di cui all'articolo 89 del D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii.

La richiesta di parere di compatibilità geomorfologica, di cui all'articolo 89 del D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii., deve essere inoltrata, esclusivamente tramite pec (all'indirizzo servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it), dall'Ufficio comunale preposto all'adozione/approvazione dello strumento urbanistico generale o attuativo.

Nel caso di strumento urbanistico generale, e relative varianti, il parere di cui all'articolo 89 del D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii. deve necessariamente essere richiesto, e di conseguenza acquisito, prima dell'atto di adozione.

Nel caso, invece, di strumento urbanistico attuativo, e relative varianti, il parere di cui all'articolo 89 del D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii. deve necessariamente essere richiesto, e di conseguenza acquisito, prima

dell'atto di approvazione finale.

La richiesta di parere di compatibilità geomorfologica, di cui all'articolo 89 del D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii., deve essere accompagnata dai seguenti documenti, sempre in formato digitale e firmati digitalmente:

1. Documenti urbanistici:

a. caso di strumenti urbanistici generali:

- planimetrie generali e di dettaglio del nuovo strumento urbanistico (con particolare riguardo alle aree "attualmente libere" interessate da completamenti/espansioni/trasformazioni);
- relazione tecnica/illustrativa;
- norme tecniche di attuazione;

b. caso di varianti agli strumenti urbanistici, piani attuativi o lottizzazioni:

- stralcio del piano urbanistico vigente e relative norme tecniche;
- relazione tecnica/illustrativa (con la chiara indicazione, per gli strumenti attuativi o lottizzazioni di iniziativa privata, dell'estensione complessiva dell'area interessata);
- planimetria su ortofoto dell'area interessata dalla variante allo strumento urbanistico, dal piano attuativo o dalla lottizzazione;
- planimetria di dettaglio con chiara indicazione dell'impronta degli edifici previsti nel piano.

2. Documenti geologici e geomorfologici:

Relazione che analizzi le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche dell'area interessata dallo strumento urbanistico ovvero dal piano attuativo ovvero dal piano di lottizzazione. Tale relazione redatta e firmata da professionista abilitato, in conformità alla normativa vigente, deve contenere:

- a. l'inquadramento geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismico dell'area interessata;
- b. la definizione dell'azione sismica di progetto e l'individuazione della categoria di sottosuolo attraverso misure eseguite in situ della velocità di propagazione delle onde di taglio V_{seq} con indicazione della metodologia adottata, (RE.MI., MASW, SASW ecc.), così come indicato ai punti 3.2.2, 6.2.1 e 6.2.2 del D.M. 17/01/2018. Le indagini dirette e/o indirette dovranno essere chiaramente cartografate e georeferenziate;
- c. un'analisi di compatibilità delle previsioni urbanistiche rispetto ai contenuti:
 - del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell'ex Autorità di Bacino della Puglia ovvero, a seconda del territorio interessato, rispetto ai contenuti del Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico dell'ex Autorità di Bacino della Basilicata;
 - del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA);
 - del Regio Decreto 30 dicembre 1923 n.3267 relativamente al "vincolo idrogeologico";
- d. dichiarazione, se dovuta, di cui all'articolo 4 quater delle NdA del Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico dell'ex Autorità di Bacino della Basilicata;
- e. un'analisi dei fattori di pericolosità che caratterizzano l'area di interesse. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: franosità, erosione accelerata, alluvionabilità, liquefacibilità di terreni, amplificazione sismica, cedimenti differenziali, contatti tra terreni a diversa litologia, presenza di sistemi sismotettonici attivi, fenomeni di dissesto superficiale e/o profondo, ecc...
- f. una valutazione conclusiva da parte del professionista, basata sui rilievi diretti e le indagini eseguite, che dimostri come le trasformazioni del territorio, previste nello strumento urbanistico in questione, siano compatibili con le condizioni geologiche e geomorfologiche dello stesso;

Si precisa che non possono essere presentati studi geologici contenenti indagini e rilievi effettuati su

aree limitrofe rispetto a quelle di interesse benché rappresentanti complessi geologici e geologico-tecnici con caratteristiche simili.

3. Pareri propedeutici al rilascio del parere di compatibilità geomorfologica di cui all'articolo 89 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.:

a. caso di strumenti urbanistici generali:

- parere di compatibilità/conformità al PAI dello strumento urbanistico generale da adottare rilasciato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (*articolo 20 delle NTA del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell'ex Autorità di Bacino della Puglia ovvero, a seconda del territorio interessato, articolo 4-bis delle NdA del Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico dell'ex Autorità di Bacino della Basilicata*);
- parere, per effetto del combinato disposto dell'art.1 del R.D. 30/12/1923 n.3267 e dell'art. 26 del R.R. 11/03/2015 n.9, rilasciato dalla competente struttura della Regione Puglia nel caso in cui le aree previste in completamento/espansione/trasformazione interessino aree gravate dal vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923 n.3267;

b. caso di varianti agli strumenti urbanistici, piani attuativi o lottizzazioni:

- parere di compatibilità al PAI (articoli 4 e 11 *delle NTA del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell'ex Autorità di Bacino della Puglia*), rilasciato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nel caso le aree di interesse rientrino tra quelle a pericolosità idraulica e/o geomorfologica (articoli 7, 8, 9, 13, 14 e 15 *delle NTA del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell'ex Autorità di Bacino della Puglia*);
- parere che attesti la sicurezza idraulica delle aree nel caso le stesse siano ricomprese nelle fasce di pertinenza fluviale di cui all'articolo 10 *delle NTA del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell'ex Autorità di Bacino della Puglia*;
- parere di compatibilità idrogeologica nel caso le aree di interesse rientrino tra quelle a rischio idrogeologico medio ed a pericolosità media (R2) di cui all'articolo 18 *delle NdA del Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico dell'ex Autorità di Bacino della Basilicata*;
- parere, per effetto del combinato disposto dell'art.1 del R.D. 30/12/1923 n.3267 e dell'art. 26 del R.R. 11/03/2015 n.9, rilasciato dalla competente struttura della Regione Puglia nel caso in cui le aree in questione interessino aree gravate dal vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923 n.3267.

4. Documenti amministrativi:

copia della ricevuta telematica di pagamento attestante il versamento, nel caso di piani attuativi di iniziativa privata o lottizzazioni, degli oneri istruttori determinati secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2011 n.88. Il versamento deve essere effettuato attraverso il circuito PagoPA accessibile dal seguente link:

https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_PUGLIA&redirectUrl=public/ri-chiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=ONERI_ISTRUTTORI_PARERE_EX_ART_89_DPR_380_2001.

Le istanze prive dei documenti di cui sopra, se dovuti a seconda del caso, saranno ritenute irricevibili.

Il procedimento amministrativo volto al rilascio del parere in questione prenderà avvio, con comunicazione scritta da parte dell'Ufficio regionale competente, solo quando la documentazione, se dovuta a seconda del caso, sarà completa in tutte le sue parti.

A partire da questo momento inizieranno a decorrere i sessanta giorni entro i quali l'Ufficio regionale competente, ai sensi dell'articolo 89 comma 2, dovrà pronunciarsi nel merito.

Trascorsi i sessanta giorni, di cui al precedente capoverso, il parere dovrà intendersi reso in senso

negativo come previsto dall'articolo 89 comma 3.

Tale lasso temporale potrà interrompersi una sola volta in conseguenza di una richiesta d'integrazione documentale avanzata dall'Ufficio regionale competente che potrà assegnare al richiedente un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale lasso temporale riprenderanno a decorrere i sessanta giorni, di cui al comma 2 dell'articolo 89, al termine dei quali stante la non espressione del parere, per carenza documentale, lo stesso si renderà reso in senso negativo.

Si precisa, infine, che non sono ammesse integrazioni documentali prodotte in formato cartaceo o da soggetti privati che non siano le pubbliche Amministrazioni preposte all'adozione/approvazione degli strumenti urbanistici generali e/o attuativi e che ogni comunicazione tra l'Amministrazione richiedente e l'Ufficio regionale competente dovranno avvenire esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

13. Conclusione procedimenti (articolo 7 del D.P.G.R.177/2010).

Come noto, e più volte ribadito, sono passati ormai più di dieci anni dall'emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 e ss.mm.ii recante *"Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n.36: funzioni inerenti l'edilizia sismica"* che ha, di fatto, sancito il passaggio delle competenze in materia di edilizia al sistema delle autonomie locali, nella fattispecie Città Metropolitana e Province.

In particolare l'articolo 7 al terzo capoverso prevede che *"La Regione Puglia rimane titolare fino alla definizione della relativa procedura, dei procedimenti incardinati presso i propri uffici fino al 31 dicembre 2010"*.

Da un'attenta ricognizione svolta risultano tutt'ora agli atti dell'ex Genio Civile della Regione Puglia numerose pratiche prive di documentazione fondamentale al completamento delle stesse.

Ci si riferisce nello specifico a pratiche, di cui alla legge 5 novembre 1971 n.1086 e al già citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii., mancanti della *"denuncia dei lavori"* e/o della *"relazione a strutture ultimate"* e/o delle *"denunce"* delle eventuali varianti e/o del *"collaudo statico"*.

La Regione Puglia nel solco tracciato dal precitato decreto del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 e ss.mm.ii e nell'ottica di un coordinamento e di una semplificazione amministrativa in tema di adempimenti in materia di edilizia ritiene necessario fissare un lasso temporale pari a 6 (sei) mesi, a partire dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per consentire agli interessati di completare le pratiche ancora incomplete con la documentazione necessaria.

Trascorso inutilmente tale predetto periodo i documenti mancanti a *"conclusione"* della pratica dovranno essere consegnati ai competenti uffici della Città Metropolitana/Provincia, delegati dal decreto del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 e ss.mm.ii recante *"Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n.36: funzioni inerenti l'edilizia sismica"*, per gli adempimenti conseguenti.

La Regione Puglia, su richiesta, produrrà ai competenti uffici della Città Metropolitana/Provincia apposita attestazione circa i documenti in proprio possesso onde consentire la prosecuzione e/o la regolare *"conclusione"* degli stessi.

Restano di competenza esclusiva della Regione le attività relative alle costruzioni riguardanti interventi per i quali l'Ente Regione risulta stazione appaltante o proprietaria.

Il presente allegato E alla
DGR LLP/DEL/2022/00023
è composto da 26 (ventisei) pagine

Il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
(Ing. Giovanni Scannicchio)



GIOVANNI
SCANNICCHIO
18.11.2022 13:36:50
GMT+01:00